

(N. 1953)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 23 OTTOBRE 1951

Norme provvisorie per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore del debito Consolidato 3 per cento lordo, rimasti privi di cedole.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la riscossione della rata d'interessi di scadenza al 1° ottobre 1951, le cartelle al portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580, sono rimaste sprovviste di cedole.

Occorrerebbe pertanto procedere al cambio dei titoli stessi con altri, muniti di una nuova serie di cedole.

È in corso però un disegno di legge per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato, tra i quali è anche quello in parola, e pertanto, se tale provvedimento, come si confida, sarà approvato, si renderebbe superfluo l'allestimento dei nuovi titoli, dal che conseguirebbe una sensibile economia di spese.

Nell'eventualità tuttavia che l'emanazione

del detto provvedimento possa non avvenire tempestivamente, si ritiene opportuno fissare le modalità per mettere in grado i portatori di riscuotere, alle rispettive scadenze, le rate d'interessi maturate prima del rimborso del capitale, per le quali i titoli vengano a trovarsi privi delle corrispondenti cedole.

Pertanto è stato predisposto l'unito disegno di legge, che mi pregio sottoporre alla vostra approvazione, con il quale, in via provvisoria, viene autorizzato il pagamento delle rate d'interessi sui titoli suddetti, in base a presentazione dei titoli ed annotamento a tergo di essi, con il procedimento eccezionale, già favorevolmente sperimentato in altre occasioni (decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, numeri 173 e 174; legge 13 ottobre 1950, n. 861).

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il pagamento delle rate d'interessi, relative ai titoli al portatore del Consolidato 3 per cento lordo, di cui alle leggi di unificazione 4 agosto 1861, n. 174, e 3 settembre 1868, n. 4580, che, con la riscossione del semestre 1° ottobre 1951 sono rimasti privi di cedole, potrà essere provvisoriamente eseguito, alle rispettive scadenze, in base alla presentazione dei titoli ed a domanda in carta libera, in duplice esemplare, a firma dell'esibitore.

L'Ufficio pagatore accerterà che il pagamento richiesto corrisponda a rata di interessi per la quale non era unita ai titoli la cedola relativa, risconterà la regolarità della domanda, in corrispondenza dei titoli stessi, e, previa l'osservanza delle ulteriori formalità

prescritte, darà corso - se nulla vi osti - al pagamento richiesto, applicando, a tergo dei titoli, il bollo a calendario, con l'indicazione del pagamento e della data di scadenza della rata cui esso si riferisce.

Su un esemplare della domanda, che, previo accertamento della regolarità di essa e della avvenuta apposizione del bollo di pagamento sui titoli, sarà munito del visto da parte del capo dell'ufficio pagatore o di un suo delegato, l'esibitore rilascerà quietanza del pagamento conseguito, e il cassiere apporrà la propria firma.

L'esemplare, considerato nel precedente comma, sarà inviato alla Direzione generale del debito pubblico, con le contabilità dei pagamenti e con un elenco riassuntivo.

## Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.